



Roma, lì 8 giugno 2022

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA

E MESSA IN MORA

Avvocati Liberi – United Lawyers for freedom (associazione di giuristi che si prefigge la tutela dei diritti naturali, fondamentali e delle libertà, come riconosciuti -e attribuiti- dalla Costituzione della Repubblica italiana, dal diritto Internazionale e da quello Europeo, ai cittadini ed alle persone indistintamente considerate come singoli individui e come appartenenti alle formazioni sociali in cui vivono),

PREMESSO

- a)- che il prossimo 12 giugno l'Italia va al voto per le elezioni amministrative in circa mille comuni che interessano quasi nove milioni di elettori;
- b)- che, nella stessa data, il Paese è chiamato ad esprimersi sui cinque quesiti referendari ammessi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale;
- c)- che, con **decreto legge** del 4.5.2022, n.41 -pubblicato, in pari data (G.U. n.103)- il **Governo**, sulla scorta di un ritenuto, straordinario stato di necessità e di urgenza (che ne legittimava l'esercizio della funzione legislativa), ha emanato *“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'art.75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022 nonché per l'applicazione di modalità operative precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”*;
- d)- che l'art.1 di detto decreto (*“Operazioni di votazione”*) *<<Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici,*



limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022...>> dispone: <<...l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.>>;

e)- che il successivo art.5 (*"Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza"*), dopo aver determinato una dotazione di € 38.253.740 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinato alla sanificazione dei locali, sedi delle citate consultazioni (comma 1), recita: <<...le operazioni di votazione ... si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal **Governo**...>>; all'uopo, ne stima un onere di € 6.581,265 da attingere dalle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale... (D.L. 24.3.2022, n.24, art.2);

f)- che, con Circolare n.48/2022, il Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- ha trasmesso ai soggetti istituzionali interessati (prefetture, province autonome, regioni a statuto speciale), il *"protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022"* adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute;

g)- che, in tale documento, sulla premessa di <<...garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio...>> (così, a loro dire, contemperando il diritto al voto con quello alla salute, entrambe costituzionalmente garantiti) e richiamati i suggerimenti <<...a suo tempo...>> forniti dal Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri <<...in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021...>> è stato disposto, *inter alios*, che <<...**per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio, i rappresentanti di lista)...**>> e, inoltre, che <<...Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della



porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio...>>;

CONSIDERATO

1)- che il Ministro dell'Interno ha fissato la data delle elezioni amministrative al 12.6.2022 (e quella dell'eventuale turno di ballottaggio al 26.6.2022) con proprio decreto del 31.3.2022;

2)- che il Presidente della Repubblica ha stabilito la medesima data del 12.6.2022 per lo svolgimento dei cinque referendum sulla giustizia, con propri decreti del 6.4.2022, pubblicati in G.U. n.82 il 7.4.2022;

3)- che l'art.48 Costituzione, al comma IV, stabilisce che **<<Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (disp. att., Cost. XII, XIII).>>**;

4)- che l'art.3 Costituzione recita: **<<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (disp. att. Cost. XIV) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (Cost. 29, 37, 48, 51), di razza, di lingua (Cost. 6; disp. att. Cost. X), di religione (Cost. 8, 19, 20), di opinioni politiche (Cost. 22), di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.>>**;

5)- che l'art.294 c.p. ("Attentati contro i diritti politici dei cittadini") dispone: **<<Chiunque con volenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni...>>**;

RITENUTO

Avvocati Liberi



- a)- che la data di svolgimento delle elezioni amministrative e quella, concomitante, dei referendum, erano note, rispettivamente, come detto, sin dal 31 marzo e dal 7 aprile c.a.;
- b)- che in quel periodo –come nell’attuale- non vi erano –né vi sono- particolari esigenze di cautela che impongano l’uso obbligatorio del dispositivo sanitario delle mascherine chirurgiche; anzi, l’evidente, noto scemare della pandemia da Sars Cov-2 ha preteso il netto affievolimento delle misure restrittive prima imposte, al punto da abolirne l’obbligatorietà finanche in contesti sociali e lavorativi connotati dalla contemporanea presenza di numeri spropositati di persone e, quindi, da evidenti situazioni di assembramento;
- c)- che, conseguentemente, non si riescono a comprendere le ragioni che hanno indotto il governo all’adozione di un decreto legge in totale assenza dei conferenti presupposti di legge: lo stato di straordinaria necessità ed urgenza;
- d)- che il D.L. n.41/2022 è stato pubblicato in G.U. il 4.5.2022 ed è entrato in vigore il successivo 5 maggio; pertanto, in maniera incontestabilmente irrituale e/o, quanto meno, inusuale, la sua conversione in legge (allo stato, mancante) si avrà ben oltre la data fissata per le consultazioni amministrative e referendarie (12.6.2022) per le quali risulta emanato;
- d)- che l’art.5 del citato D.L. n.41/2022 (esautorando, per l’ennesima volta, un colpevole -e silente- Parlamento delle sue prerogative) confonde palesemente (*rectius*: **unisce in capo all’Esecutivo**) due funzioni fondamentali della Repubblica –che la nostra Carta costituzionale, proprio per distinguerne i poteri, mantiene nettamente distinti e divisi-: il potere legislativo ed il potere esecutivo; e tale illegittima “unificazione e/o confusione” è evidente laddove la norma, espressamente, prevede che <<...Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.>>;
- e)- che la menzionata Circolare n.48/2022, adottata dal Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali-, allo stesso modo del “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento



delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto, con il Ministro della Salute, risulta palesemente **discriminatoria ed ingiusta** laddove, nell'imporre l'uso delle mascherine chirurgiche agli elettori che si recano ai seggi, non ne prevede la distribuzione gratuita, differentemente da quanto stabilisce, invece, con riguardo alla egualmente imposta igienizzazione delle mani; ipotesi, questa, in cui il "gel idroalcolico" è <<...**nesso a disposizione in prossimità della porta.**>> e, quindi, è a totale carico dello Stato (pag.2, paragrafo "Operazioni di voto" VI capoverso, cit. Protocollo);

f)- che l'uso delle mascherine chirurgiche, oltre ad essere **dannoso per la salute umana** (come hanno dimostrato molteplici, recenti studi effettuati, per lo più, sulla popolazione scolastica) impedisce a coloro che non la tollerano per molteplici ragioni (anche –e specie- di carattere medico), l'esercizio del diritto di voto in conformità ai citati principi costituzionali che lo pretendono <<...**personale, libero e segreto**...>> (art.48, comma II, Costituzione), così privandoli, di fatto, del diritto che il loro voto fosse uguale a quello degli altri cittadini che, invece, non hanno problemi di sorta ad indossare il dispositivo medico "*de quo*";

g)- che ulteriori studi scientifici, ormai pubblicati da tempo su riviste specializzate, hanno accertato finanche la inefficacia del dispositivo medico della mascherina chirurgica ai fini della prevenzione del virus da Sars-CoV-2;

h)- che, alla luce di tali ultime evidenze, non è superfluo rammentare alcuni, consolidati principi giurisprudenziali fissati dalla Suprema Corte, secondo i quali <<*L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art.294 c.p., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo...*>> (**ex plurimis, Cass. pen., Sez.VI, 9.11.2016, n.51722**)

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l'associazione Avvocati Liberi –*United Lawyers for Freedom*-



INVITANO E DIFFIDANO

1)- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica e per la funzione al Palazzo del Viminale, in Roma, alla Piazza del Viminale 1, a mezzo pec gabinetto.ministro@pec.interno.it

2)- il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica e per la funzione in Roma, alla Via Lungotevere Ripa 1, a mezzo pec gab@postacert.sanita.it

3)- il Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale per i servizi elettorali, in persona del Capo Dipartimento, domiciliato per la carica e per la funzione in Roma, alla Piazza del Viminale 1, a mezzo pec dait.@pec.interno.it

ciascuno per quanto di propria competenza e ragione, anche in solido tra loro,

a)- in via principale:

1)- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, in autotutela, la Circolare n.48/2022, adottata dal Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale per i Servizi Elettorali.

2)- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, in autotutela, il *“Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022”* adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, dai medesimi rispettivamente sottoscritto l'11 maggio ed il 10 maggio 2022.

b)- in via subordinata, comunque ferme le richieste che precedono:

1)- predisporre (e/o installare) in prossimità di ciascun sito elettorale, unitamente alle sezioni “interne”, almeno un seggio “esterno” (all'aperto) i cui elettori non siano obbligati all'uso di alcun dispositivo sanitario, men che meno della mascherina chirurgica.

c)- in via ancor più gradata -comunque ferme le istanze appena formulate:



1)- dotare ciascun seggio elettorale di un numero di mascherine chirurgiche congruo rispetto al numero di elettori iscritti nelle conferenti liste e porle gratuitamente a loro disposizione, al pari del “gel idroalcolico” così evitando il danno economico che, altrimenti, deriverebbe loro dall’acquisto del dispositivo sanitario.

All’uopo, considerata l’estrema urgenza delle istanze che precedono e, nel contempo, la tardività della normativa e delle circolari contestate, rispetto alla già nota data delle consultazioni elettorali e referendarie,

ASSEGNA

il termine di giorni tre dalla data di notifica del presente atto, ponendo, espressamente, in mora essi invitati e diffidati in ordine a quanto intimato.

QUALIFICA

il silenzio serbato dagli intimati che si protragga oltre il termine assegnato come silenzio-rifiuto.

PREAVVISA

che, per l’eventuale, inutile decorso del menzionato termine, l’associazione istante intraprenderà i giudizi opportuni adendo le competenti Autorità Giurisdizionali con spese che, dalla medesima anticipate, verranno poste ad esclusivo carico di esse Amministrazioni e Dipartimenti inadempienti.

RISERVA

di promuovere azioni nei confronti dei responsabili dell’ingiusto e lesivo comportamento omissivo per ottenere l’equo ristoro dei danni. Non esclusa l’azione penale per la violazione delle norme indicate.

ALI –United Lawyers for Freedom-

Il Presidente: avv. Angelo Di Lorenzo